

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE E L'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA _____ PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E DEL CAMPO POLIVALENTE UBICATI ALL'INTERNO DELLO STADIO COMUNALE "O. CAMPOLMI"

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Abbadia San Salvatore, in Viale Roma n. 2 (in seguito denominata anche Amministrazione Comunale) sono comparsi i signori:

- Dott.ssa Simona Isidora Stano, nata a _____, il _____, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino del Comune di Abbadia San Salvatore, codice fiscale 00221400526, nel cui nome ed esclusivo interesse nell'occasione agisce, in virtù del decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 10/12/2025;

- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della associazione/società sportiva dilettantistica _____, con sede in _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____ in forza di quanto previsto nel vigente statuto sociale;

PREMESSO:

- che il Comune è proprietario della pista di atletica e del campo polivalente presso lo Stadio "O. Campolmi", beni appartenenti al patrimonio indisponibile ex art. 826 c.c. e destinati a servizio pubblico locale di natura sociale;

- che l'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 76 del 7/05/2026 ha approvato gli indirizzi per l'affidamento della gestione, qualificando la stessa come concessione di servizi ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 36/2023, avente ad oggetto la gestione di impianto sportivo privo di rilevanza economica, finalizzato al perseguimento di interessi generali di natura sociale e sportiva (ex D.Lgs. 38/2021 e L.R. Toscana 21/2015);

- che il Concessionario è stato individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE E NATURA GIURIDICA

Il Comune di Abbadia San Salvatore affida in concessione all'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica _____, che accetta, la gestione dell'impianto di proprietà comunale ubicato all'interno dello Stadio Comunale "O. Campolmi" - denominato PISTA DI ATLETICA LEGGERA e CAMPO POLIVALENTE, sito in Via Case Nuove e censito catastalmente al foglio 43 - particella 330.

La presente concessione è qualificata, ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 36/2023, come concessione di servizi priva di rilevanza economica, finalizzata al perseguimento di interessi generali di natura sociale, sportiva e ricreativa, in coerenza con le disposizioni del D.Lgs. 38/2021 e della L.R. Toscana 21/2015. I beni oggetto della presente convenzione appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., e sono asserviti al pubblico servizio locale sportivo.

L'affidamento comprende inoltre l'uso delle attrezzature a servizio dell'impianto. Della consistenza e dello stato di conservazione dei beni mobili e immobili oggetto della presente convenzione sarà fatta constatazione scritta in apposito verbale di consegna. La dismissione di eventuali attrezzature obsolete, di proprietà comunale dovrà essere preceduta da apposita autorizzazione dell'ufficio patrimonio comunale.

L'impianto sportivo oggetto del presente atto è costituito da:

- n.1 pista di atletica (attualmente omologata in classe IE del Catasto Nazionale degli Impianti Sportivi sulla base della circolare FIDAL del 2015);
- n.1 campo polivalente (basket, pallavolo...);
- n.1 immobile adibito a spogliatoio con annessi servizi igienici in utilizzo promiscuo con gli utenti del campo di calcio la cui utilizzazione dovrà essere autorizzata di volta in volta da parte dell'Amministrazione Comunale;
- n. 1 locale individuato come da planimetria allegata;
- pedane di salto;
- attrezzature di atletica leggera;

ART. 2 - DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Tale durata è stabilita in conformità agli obiettivi di promozione sociale e sportiva e al periodo necessario per l'ammortamento dei costi di gestione e degli interventi migliorativi previsti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Il mancato rispetto da parte del concessionario dei doveri indicati nel presente atto renderà applicabile quanto

disposto dall'articolo 8 della presente convenzione.

Il Comune può, a suo insindacabile giudizio, risolvere la presente convenzione, qualora:

- insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività nell'impianto;
- il soggetto concessionario operi od emetta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come:
a) il mancato funzionamento, senza preavviso, dell'impianto per un periodo superiore a tre giorni consecutivi; b) ripetizione di utilizzi impropri dell'impianto; c) applicazione di tariffe superiori a quelle approvate dall'Amministrazione; d) violazione degli obblighi di pluralismo associativo e di accesso prioritario alle realtà locali indicate negli indirizzi comunali.

La parte concedente, inoltre, si riserva la facoltà di revoca in ogni tempo qualora motivi di pubblica utilità e/o il verificarsi di fatti e situazioni particolari lo rendano opportuno a suo insindacabile giudizio, fermi restando gli obblighi di comunicazione e i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto concessorio.

ART. 3 - UTILIZZO DELL' IMPIANTO E TARIFFE

Il concessionario destinerà gli impianti alla pratica di tutte le discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e funzionali e la destinazione d'uso degli impianti sportivi. Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i Regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 38/2021 e alle norme tecniche per l'esercizio degli impianti sportivi.

L'uso della pista di atletica e del campo polivalente è garantito a tutti i cittadini e ai gruppi sportivi dietro pagamento di tariffe predeterminate in modo unilaterale e vincolante dall'Amministrazione Comunale, che il concessionario è obbligato ad applicare senza margini di autonomia discrezionale. Le tariffe vigenti sono così fissate (oltre IVA):

- Richieste singole: € 3,00 / ora a persona;
- Gruppi sportivi: € 1,60 / ora a persona;
- Istituti scolastici: Gratuito.

Le tariffe dovranno essere rese note mediante esposizione in luoghi facilmente accessibili al pubblico e sui canali digitali del gestore. I proventi saranno introitati dal gestore a parziale copertura dei costi di manutenzione e funzionamento, fermo restando l'obbligo di reinvestimento degli eventuali utili in progetti sociali e sportivi ai sensi dell'Art. 8 della presente convenzione.

In ossequio al principio del pluralismo associativo e del radicamento territoriale, il concessionario dovrà garantire l'utilizzo della struttura, in via prioritaria e inderogabile, alle associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede legale nel Comune di Abbadia San Salvatore o che dimostrino di avere tra i propri iscritti almeno il 30% di residenti nel Comune medesimo.

Il Comune si riserva, a sé o a terzi da esso indicati, senza alcun onere a proprio carico, la possibilità di utilizzare gli impianti, compatibilmente con l'attività del concessionario, per lo svolgimento di iniziative scolastiche, sportive e sociali per un massimo di 5 giornate all'anno. L'utilizzo potrà riguardare anche le attrezzature e quant'altro sia in dotazione alla struttura. L'autorizzazione a tale utilizzo sarà rilasciata dall'Ufficio competente.

L'utilizzo della pista di atletica e del campo polivalente dovrà tenere conto:

- della presenza del campo di calcio adiacente alla pista stessa e della necessità di coordinamento tra i soggetti utilizzatori;
- delle periodiche opere di manutenzione che verranno effettuate all'interno dello Stadio Comunale "O. Campolmi", da comunicarsi al concessionario con congruo preavviso.

L'eventuale utilizzo esclusivo dell'impianto di atletica leggera e del campo polivalente per eventi o manifestazioni dovrà essere concordato ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire la possibilità di prenotazione degli impianti ed accesso agli stessi all'interno dei seguenti orari, fatta eccezione per richieste particolari da concordare con l'amministrazione comunale:

- periodo invernale (1° ottobre - 31 marzo): almeno 8 ore giornaliere dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00;
- periodo estivo (1° aprile - 30 settembre): almeno 10 ore giornaliere dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00; con controllo luci, riscaldamento, custodia dei beni e delle attrezzature.

Il concessionario dovrà garantire correttamente e puntualmente:

- Accoglienza e gestione gruppi sportivi ospiti nel territorio comunale che hanno effettuato la prenotazione;
- Gestione delle richieste per l'uso della pista di atletica e del campo polivalente, con l'obbligo di applicare le tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale (di cui all'Art. 3), con riscossione diretta delle stesse;
- Esecuzione degli interventi migliorativi, di riqualificazione o acquisto attrezzature per un importo minimo di € _____ annui, in luogo del canone di concessione, come da indirizzi della G.C. n. ____/2026;
- Esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria: tutto ciò che è funzionale alla buona gestione e conduzione del complesso sportivo al fine di non pregiudicarne il buono stato (pulizia spogliatoi, locali, servizi igienici, asportazione erbe infestanti sulla pista e pedane, cura degli attrezzi quali giavellotti, martelli, dischi, ecc.). Le spese sono a totale carico del concessionario;
- Vigilanza e assistenza per il regolare svolgimento di competizioni, manifestazioni e allenamenti, vigilando

sul corretto uso di impianti e attrezzature sia per le attività sportive che scolastiche;

- Partecipazione attiva alle iniziative sociali e ai percorsi formativi/educativi promossi dal Comune rivolti a minori, giovani (3-25 anni) e soggetti fragili;
- Gestione delle incombenze inerenti l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni, collaborando con la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine;
- Garanzia del pluralismo associativo, assicurando l'accesso prioritario alle associazioni locali e ai residenti secondo i criteri di radicamento territoriale stabiliti dall'Ente;
- Facoltà di allontanare singoli o gruppi che violino le norme di accesso o danneggino gli impianti;
- Predisposizione di schede di "customer satisfaction" per rilevare il gradimento degli utenti;
- Messa a disposizione e manutenzione di almeno un defibrillatore (DAE) in regola con le normative vigenti.

Il concessionario si impegna a consegnare all'Ufficio Sport, entro un mese dalla firma, una relazione previsionale delle attività. Al termine di ogni anno di concessione, dovrà presentare una relazione dettagliata dell'attività svolta, comprensiva del numero di utenti, delle manutenzioni effettuate e della rendicontazione degli interventi migliorativi di cui sopra, unitamente a un rendiconto economico che attesti il reimpiego di eventuali utili in finalità sociali/sportive. Il tutto dovrà essere reso nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

ART. 5 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dell'impianto e dai rapporti che andrà instaurando per l'assolvimento dei compiti e degli obblighi assunti con il presente atto. Terrà comunque sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose, anche in conseguenza di infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività sportive, didattiche o sociali.

A copertura della responsabilità per danni verso l'Amministrazione Comunale e della responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), che derivano dalla presente convenzione, l'affidatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con una società di assicurazione di primaria importanza, di durata pari a quella della convenzione, con massimale per sinistro almeno pari ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Il concessionario è inoltre tenuto a garantire l'assolvimento degli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente in materia, a tutela dei propri tesserati e dei lavoratori sportivi, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito alla regolarità di tali coperture.

Copia delle polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento dei premi dovrà essere depositata presso l'Ufficio Sport dell'Ente prima dell'avvio della gestione e ad ogni rinnovo annuale della polizza stessa.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' a carico del Comune l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria necessarie per la conservazione strutturale dell'impianto. Sono espressamente esclusi, e rimangono a carico del concessionario, gli interventi di manutenzione straordinaria derivanti da incuria, trascuratezza nella manutenzione ordinaria o danni provocati da un cattivo utilizzo dell'impianto da parte del gestore o degli utenti. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione Comunale il verificarsi di eventi straordinari o guasti che richiedano interventi di manutenzione non ordinaria per garantire la sicurezza e l'efficienza della pista e del campo polivalente.

ART. 7- ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune di Abbadia San Salvatore ha libero accesso agli impianti, attraverso propri tecnici e funzionari, che possono esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione dell'impianto e sul rispetto della presente convenzione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo. Le eventuali carenze manutentive o gestionali saranno contestate al concessionario che dovrà provvedere ai conseguenti interventi o adempimenti nei termini ragionevoli fissati dal Comune.

Qualora il concessionario non provveda entro il termine stabilito, il Comune potrà intervenire direttamente per il ripristino o la messa in sicurezza, ponendo le spese a totale carico del concessionario. In tal caso, l'Ente procederà alla riscossione coattiva delle somme anticipate. La reiterata presenza di carenze manutentive o la violazione degli obblighi sociali costituisce causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'Art. 8.

ART. 8 - INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE

1. Inadempimenti sanzionabili con Penale: Per le violazioni degli obblighi contrattuali che non pregiudicano in modo definitivo la prosecuzione del rapporto, il Comune, previa contestazione e invito a presentare controdeduzioni entro 10 giorni, applicherà una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni singola contestazione. Rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo:

- Ritardi nella trasmissione della rendicontazione annuale o delle relazioni periodiche;
- Carenze lievi nella pulizia dei locali o nella manutenzione del verde;
- Mancata esposizione al pubblico delle tariffe e degli orari;
- Singole inosservanze degli orari di apertura previsti.

2. Inadempimenti Gravi e Risoluzione di Diritto (ex art. 1456 c.c.): La presente convenzione si intenderà risolta di diritto nei seguenti casi di grave inadempimento:

- Violazione del divieto di cessione e sub-concessione: Inosservanza di quanto stabilito all'Art. 9 della presente convenzione;

- Violazione delle Tariffe: Applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite dall'Amministrazione (Art. 3);
- Interruzione del Servizio: Mancato funzionamento dell'impianto, senza giustificato preavviso, per un periodo superiore a tre giorni consecutivi;
- Utilizzi impropri: Ripetizione di utilizzi dell'impianto non conformi alla sua destinazione o alle norme d'uso;
- Pluralismo e Accesso: Violazione degli obblighi di pluralismo associativo e di accesso prioritario alle realtà locali (Art. 3);
- Inadempimento agli Investimenti: Mancata effettuazione degli investimenti migliorativi minimi di € _____ annui (Art. 4);
- Disfunzioni Gestionali: Insorgenza di comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività nell'impianto;
- Sicurezza e Assicurazioni: Mancata stipula/rinnovo delle polizze o violazione delle norme sulla sicurezza.

ART.9 - DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'Art. 8.

È parimenti vietata la sub-concessione, anche parziale, della gestione degli impianti e delle relative attrezzature. L'impianto deve essere gestito direttamente dal concessionario con propria organizzazione e personale/volontari.

In deroga a quanto sopra, e previa autorizzazione scritta del Comune, il concessionario potrà attivare collaborazioni con altri Enti del Terzo Settore o Associazioni Sportive (ASD/SSD) esclusivamente per la realizzazione di specifici progetti di inclusione sociale o eventi sportivi straordinari coerenti con gli indirizzi dell'Amministrazione. Tali collaborazioni non sollevano in alcun caso il concessionario dalle responsabilità assunte con la presente convenzione, rimanendo egli l'unico referente e responsabile verso l'Ente.

ART. 10 - CANONE DI CONCESSIONE E EQUILIBRIO ECONOMICO

In considerazione della natura sociale dell'affidamento e dell'assenza di rilevanza economica della gestione, le parti convengono che l'equilibrio contrattuale sia garantito tramite una modalità non monetaria.

Pertanto, in luogo del pagamento di un canone economico, il concessionario dovrà effettuare interventi migliorativi di riqualificazione, rigenerazione o valorizzazione dell'impianto (esclusa la manutenzione ordinaria), anche consistenti in acquisto di attrezzature a servizio dell'impianto stesso, concordati con l'Ente, per un importo minimo di € ____/annui (____/00), da rendicontarsi annualmente.

Tale rendicontazione dovrà essere presentata all'Ufficio Sport entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata da idonea documentazione fiscale (fatture, scontrini parlanti o ricevute) e da una breve relazione descrittiva degli interventi o degli acquisti effettuati.

ART.11 - SPESE CONTRATTUALI

Eventuali spese contrattuali per il presente atto e quelli conseguenti sono poste a carico del concessionario.

ART. 12 – OBBLIGHI FISCALI

Il concessionario si impegna a soddisfare ogni eventuale obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 13 - CODICE ETICO, NORME DI COMPORTAMENTO E ANTICORRUZIONE

Il Concessionario dichiara di aver preso visione e di sottoscrivere il Codice Etico del Comune di Abbadia San Salvatore.

Il Concessionario si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il proprio personale o volontari, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento del Comune di Abbadia San Salvatore.

Al verificarsi di una causa di risoluzione legata all'etica o al comportamento, il Comune provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Funzionario del settore competente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Il Concessionario attesta, ai sensi dell'Art. 53, c. 16-ter D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Ente.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Comune e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa, contabile e tecnica della presente concessione.

Il trattamento dei dati avverrà secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto, al monitoraggio degli investimenti (Art. 10) e alla verifica del rispetto degli obblighi sociali e tariffari.

Le parti hanno facoltà, solo ove necessario per gli adempimenti di legge o per l'espletamento delle funzioni istituzionali (es. verifiche tributarie, assicurative o di pubblica sicurezza), di comunicare i dati a terzi soggetti

autorizzati.

Entrambe le parti si impegnano ad adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, evitando accessi non autorizzati o trattamenti non conformi alle finalità sopra indicate.

ART. 15 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, validità o esecuzione della presente convenzione tra l'Amministrazione Comunale e il concessionario saranno, in prima istanza, oggetto di un tentativo di risoluzione in via bonaria tra le parti.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo bonario, la controversia sarà definita dall'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Simona Isidora Stano

Il Legale Rappresentante
